

**Causa C-227/23****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 aprile 2023

**Giudice del rinvio:**

Hoge Raad der Nederlanden

**Data della decisione di rinvio:**

31 marzo 2023

**Ricorrente:**

Kwantum Nederland BV

Kwantum België BV

**Resistente:**

Vitra Collections AG

**Oggetto del procedimento principale**

Il procedimento principale verte su una controversia tra, da un lato, la Kwantum Nederland BV e la Kwantum België BV (in prosieguo congiuntamente: la «Kwantum»), e, dall'altro lato, la Vitra Collections AG (in prosieguo: la «Vitra»), su una sedia commercializzata dalla Kwantum che violerebbe i diritti d'autore della Vitra.

**Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale**

La presente domanda ai sensi dell'articolo 267 TFUE verte sulla questione se una sedia di design di origine americana goda di tutela del diritto d'autore nei Paesi Bassi e in Belgio in quanto «opera d'arte applicata». Al riguardo è rilevante anzitutto se, alla luce dell'articolo 351, paragrafo 1, TFUE, la situazione nella fattispecie in esame rientri nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione. Occorre quindi sapere se e, in caso affermativo in che modo, debba essere applicata la c.d. verifica della reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e

artistiche (in prosieguo: la «CB») alla luce dei diritti e degli obblighi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

### **Questioni pregiudiziali**

1. Se la situazione di cui trattasi nel procedimento principale rientri nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione.

Qualora la risposta a tale questione sia affermativa, si presentano ancora le seguenti questioni.

2. Se la circostanza che il diritto d'autore su un'opera d'arte applicata configura un elemento essenziale del diritto alla tutela della proprietà intellettuale, sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta, comporti che il diritto dell'Unione, e segnatamente l'articolo 52, paragrafo 1 della Carta, relativamente alla limitazione dell'esercizio del diritto d'autore (ai sensi della direttiva 2001/29/CE) su un'opera d'arte applicata mediante l'applicazione della verifica di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, esiga che detta limitazione sia prevista dalla legge.

3. Se gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE nonché l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, alla luce dell'articolo 2, paragrafo 7, CB, debbano essere interpretati nel senso che spetta esclusivamente al legislatore dell'Unione (e non ai legislatori nazionali) determinare se nell'Unione si possa limitare l'esercizio del diritto d'autore (ai sensi della direttiva 2001/29/CE) mediante la verifica di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, relativamente a un'opera d'arte applicata il cui paese d'origine è un paese terzo ai sensi della Convenzione di Berna e il cui autore non appartiene a uno Stato membro dell'Unione e, in caso affermativo, definire tale limitazione in modo chiaro e preciso (v. sentenza della Corte di giustizia dell'8 settembre 2020, causa C 265/19, EU:C:2020:677)?

4. Se gli articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE, in combinato disposto con l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, debbano essere interpretati nel senso che, fintantoché il legislatore dell'Unione non ha previsto una limitazione dell'esercizio del diritto d'autore (ai sensi della direttiva 2001/29/CE) su un'opera d'arte applicata mediante la verifica di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, gli Stati membri dell'Unione non possono effettuare tale verifica nei riguardi di un'opera d'arte applicata il cui paese di origine è un paese terzo ai sensi della Convenzione di Berna e il cui autore non appartiene a uno Stato membro dell'Unione.

5. Se, nelle circostanze di cui alla fattispecie in esame e in considerazione della data di adozione (della disposizione che ha preceduto) dell'articolo 2, paragrafo 7, CB, per il Belgio siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 351, paragrafo 1, TFUE, cosicché il Belgio per tale ragione è libero di effettuare la verifica di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, tenendo conto del

fatto che nel caso di specie il paese di origine ha aderito alla Convenzione di Berna il 1° maggio 1989.

### **Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere**

Articolo 351, paragrafo 1, TFUE

Articolo 17, paragrafo 2, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta

Articoli 2, 3 e 4 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (in prosieguo: la «direttiva 2001/29»)

### **Disposizioni di diritto internazionale invocate**

Articolo 2, paragrafo 7, CB

### **Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale**

- 1 La Vitra è un'impresa svizzera che produce mobili di design, tra i quali le sedie disegnate dalla coppia americana, nel frattempo deceduta, Charles e Ray Eames. Una delle sedie Eames prodotte dalla Vitra è la «Dining Sidechair Wood» (in prosieguo: la «DSW»). Nel 2014 essa ha constatato che la Kwantum offre in vendita con il nome «Paris» una sedia simile alla DSW (in prosieguo: la «sedia Paris»). Secondo la Vitra questo configura una violazione del suo diritto d'autore.
- 2 La Vitra ha presentato ricorso dinanzi al rechtbank Den Haag (tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) chiedendo, tra l'altro, la cessazione dell'asserita violazione del suo diritto d'autore, la cessazione per distruzione delle sedie Paris e la condanna della Kwantum al risarcimento dei danni. Il rechtbank ha dichiarato che la Kwantum non viola i diritti d'autore della Vitra e non commette illecito immettendo sul mercato la sedia Paris.
- 3 In appello, il Gerechtshof Den Haag (Corte d'appello dell'Aia, Paesi Bassi, in prosieguo: il «gerechtshof») ha annullato tale sentenza del rechtbank e ha dichiarato che con la sedia Paris la Kwantum viola dal 22 marzo 2017 i diritti d'autore della Vitra e dall'8 agosto 2014 ha agito in modo illecito nei confronti della Vitra immettendo sul mercato la sedia Paris. La Kwantum ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema, Paesi Bassi, in prosieguo: lo «Hoge Raad»).

### **Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale**

- 4 Il presente procedimento verte sull'applicabilità e sulla portata della verifica di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB. Questa disposizione consente che per opere che nel paese di origine sono protette unicamente come disegni e modelli, in un altro paese dell'Unione di Berna possa essere rivendicata soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli.
- 5 Nella sentenza impugnata, il gerechtshof ha dichiarato che per la verifica di reciprocità sostanziale assume rilevanza come l'oggetto di cui trattasi, nel caso di specie la DSW, sia trattato nel paese di origine, nel caso di specie gli Stati Uniti. Secondo il gerechtshof a questo riguardo è richiesto soltanto che l'oggetto concreto sia qualificato nel paese di origine come un'«opera d'arte applicata» che può essere protetta dal diritto d'autore. Non è dunque necessario che nel paese di origine esso sia di fatto protetto dal diritto d'autore.

### **Breve esposizione della motivazione del rinvio**

- 6 In cassazione è controverso se la verifica di reciprocità sostanziale possa essere applicata nella fattispecie in esame. L'Unione non è parte contraente della Convenzione di Berna e non esiste una normativa europea per la verifica di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della CB. Ciò significa, in linea di principio, che gli Stati membri dell'Unione possono stabilire autonomamente se disapplicare o meno questa verifica nei riguardi di un'opera il cui paese di origine è un paese terzo o il cui autore appartiene a un paese terzo. Dalla sentenza della Corte dell'8 settembre 2020, Recorded Artists Actors Performers (C-265/19, EU:C:2020:677; in prosieguo: la «sentenza RAAP») si potrebbe tuttavia desumere che la verifica di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, non può essere applicata all'interno dell'Unione rispetto a un'opera o a un autore di un paese terzo, sebbene la Convenzione di Berna non rientri nel diritto dell'Unione, contrariamente al trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi (in prosieguo: il «WPPT») che forma oggetto della sentenza RAAP. Peraltro, l'Unione europea si è impegnata, in taluni trattati (l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sui diritti d'autore) a conformarsi agli articoli da 1 a 21 CB.
- 7 La sentenza RAAP verteva sull'applicazione della verifica di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, WPPT, nei confronti di artisti interpreti o esecutori americani. A questo riguardo la Corte ha dichiarato, tra l'altro, che il diritto a una remunerazione equa e unica, oggetto di quella causa, all'interno dell'Unione configura un diritto connesso al diritto d'autore e fa dunque parte integrante della tutela della proprietà intellettuale sancita dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta. Di conseguenza, in forza dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, eventuali limitazioni all'esercizio di tale diritto

connesso al diritto d'autore devono essere previste dalla legge. Dal momento che detto diritto deriva da una norma armonizzata, spetta al solo legislatore dell'Unione, e non ai legislatori nazionali, determinare se si debba limitare la concessione, nell'Unione, di tale diritto connesso al diritto d'autore nei confronti dei cittadini di Stati terzi e, in caso affermativo, definire tale limitazione in modo chiaro e preciso.

*Significato della sentenza RAAP ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, CB, nell'Unione*

- 8 L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29 stabilisce che gli Stati membri riconoscono agli autori, per quanto riguarda le loro opere, il diritto esclusivo di autorizzarne o vietarne la riproduzione. Dalla sentenza della Corte del 16 luglio 2009, Infopaq International (C-5/08, EU:C:2009:465), si desume che la nozione di «opera» è una nozione armonizzata di diritto dell'Unione. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che le diverse parti di un'opera beneficiano di una tutela ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, a condizione che esse contengano taluni degli elementi che sono espressione della creazione intellettuale dell'autore dell'opera stessa. Se detta condizione è soddisfatta, a un'opera spetta la protezione conferita dal diritto d'autore.
- 9 Dalla sentenza della Corte del 12 settembre 2019, Cofemel (C-683/17, EU:C:2019:721), discende che la tutela conferita dal diritto d'autore spetta anche a un'opera d'arte applicata che soddisfa la nozione di opera di cui all'articolo 2 della direttiva 2001/29. In tale sentenza la Corte ha dichiarato che gli oggetti devono essere qualificati come «opere» ai sensi della direttiva 2001/29 se soddisfano la nozione di opera e che essi devono beneficiare, in tale qualità, di una tutela ai sensi del diritto di autore, conformemente alla direttiva 2001/29.
- 10 Da quanto precede discende che anche il diritto d'autore su un'opera d'arte applicata forma un elemento integrante del diritto alla tutela della proprietà intellettuale sancito dall'articolo 17, paragrafo 2, della Carta. In questo contesto, la sentenza RAAP solleva la questione se il diritto dell'Unione esiga anche per la limitazione dell'esercizio del diritto d'autore su un'opera d'arte applicata mediante la verifica di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, che tale limitazione sia prevista dalla legge. Inoltre, dalla sentenza RAAP si può desumere che questo è un compito che spetta esclusivamente al legislatore dell'Unione. Tuttavia, allo stato attuale del diritto dell'Unione, il legislatore dell'Unione non ha previsto una siffatta limitazione dell'esercizio del diritto d'autore su un'opera d'arte applicata. Conseguenza di questo potrebbe essere che gli Stati membri non possono applicare la verifica di reciprocità sostanziale di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB.

*Articolo 351, paragrafo 1, TFUE*

- 11 Alla costituzione della Comunità Economica europea nel 1957 gli Stati membri non hanno voluto venire meno ai loro precedenti obblighi internazionali. Per questo l'articolo 351, paragrafo 1, TFUE, è così formulato:

«Le disposizioni dei trattati non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse anteriormente al 1° gennaio 1958 (...), tra uno o più Stati membri da una parte e uno o più Stati terzi dall'altra».

La Kwantum sostiene che la verifica di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB, rientra nel campo di applicazione dell'articolo 351, paragrafo 1, TFUE. In questo caso, il diritto dell'Unione, a prescindere dalla sua interpretazione nella sentenza RAAP, non osta all'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 7, CB.

- 12 Tuttavia l'articolo 351 TFUE è applicabile soltanto agli obblighi di diritto internazionale assunti prima del 1° gennaio 1958. I Paesi Bassi hanno aderito il 16 novembre 1972 alla revisione di Bruxelles della Convenzione di Berna, che per i Paesi Bassi è entrata in vigore il 7 gennaio 1973. Invece per il Belgio la revisione di Bruxelles della Convenzione di Berna è entrata in vigore prima del 1° gennaio 1958. Questo potrebbe significare che la Kwantum può invocare l'articolo 351, paragrafo 1, TFUE nei limiti in cui le domande della Vitra riguardano la protezione conferita dal diritto d'autore in Belgio.
- 13 Occorre pertanto chiedersi se per la protezione conferita dal diritto d'autore in Belgio e per l'applicazione dell'articolo 351 TFUE sia di rilievo la circostanza che il paese d'origine nella presente causa, gli Stati Uniti d'America, ha aderito alla Convenzione di Berna (versione di Parigi) il 1° marzo 1989 e gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Berna nei confronti di quello specifico Stato contraente sono dunque sorti dopo il 1° gennaio 1958.

*Ragionevole dubbio*

- 14 In considerazione di quanto precede si possono nutrire ragionevoli dubbi in merito alla risposta da dare alla questione se, anzitutto, la situazione di cui trattasi rientri nell'ambito di applicazione materiale del diritto dell'Unione e, in secondo luogo, se la verifica di reciprocità sostanziale, di cui all'articolo 2, paragrafo 7, CB – senza una relativa normativa dell'Unione – possa essere applicata nei Paesi Bassi o in Belgio nei riguardi di un'opera d'arte applicata di un paese terzo e il cui autore non appartiene a uno Stato membro dell'Unione. Per questo motivo, lo Hoge Raad (Corte suprema, Paesi Bassi) presenta le questioni pregiudiziali sopra formulate.